



# **STATUTO**

## **DELLA “SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE”**

### **TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

**ART. 1** – È costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata “SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE”.

**ART. 2** – La Società ha sede legale in San Gillio, Via San Rocco n. 6.  
La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune di San Gillio e dei Comuni limitrofi.  
La Società ha la durata sino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

**ART. 3** – La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818.  
La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.  
In particolare essa potrà:

- a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a proprio carico, nonché attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con altre Società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.  
In particolare sarà possibile:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- c) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

## **TITOLO II: SOCI**

### **CAPO I**

#### **SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**

**ART. 4** – Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche che siano lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e gli studenti di età non inferiore ai diciotto anni, residenti nel Comune di San Gillio e nei Comuni limitrofi.

I minorenni possono essere tesserati come aggregati a un socio ordinario, senza diritto di voto.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, intendano favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società.

**ART. 5** – Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita e residenza, accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale. L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

**ART. 6** – I soci ordinari devono sottoscrivere e versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto.

**ART. 7** – La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

## CAPO II

### MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

**ART. 8** – Recesso. Il socio può recedere dalla Società con preavviso di mesi tre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 9** – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

**ART. 10** – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'arbitro.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta all'arbitro a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

**ART. 11** – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Società.

## TITOLO III: IL PATRIMONIO

### CAPO I

#### COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

**ART. 12** – Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

**ART. 13** – L'esercizio si inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto.

Il 3% (tre per cento) degli utili annuali deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 legge 59/92.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **CAPO II**

**ART. 14** - Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società.

## **TITOLO IV: ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI**

### **CAPO I**

#### **ORGANI SOCIALI**

**ART. 15** – Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

### **CAPO II**

**ART. 16** – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o, in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove, purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di assemblea straordinaria le convocazioni avverranno sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento della Società per lettera raccomandata.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**ART. 17** – L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio dei Sindaci;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva il regolamento interno previsto dallo Statuto;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

**ART. 18** – L’assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

**ART. 19** – L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano.

**ART. 20** – L’assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata o dello scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell’assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, ai soci ordinari, che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

**ART. 21** – In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della , per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Tutti i soci hanno uguali diritti. Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

**ART. 22** – Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della Società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.

**ART. 23** – L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa.  
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

### **CAPO III**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 24** – Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno:

- il Presidente

- e può eleggere eventualmente uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente e dal Segretario.

**ART. 25** – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelle che per la legge o per statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- e) assumere e licenziare il personale della Società;

- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare sulla partecipazione ad enti, consorzi, società o organismi già costituiti o da costituire;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- i) compilare il regolamento interno che verrà approvato dall'Assemblea.

**ART. 26** – In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ..

#### **CAPO IV**

##### **IL PRESIDENTE**

**ART. 27** – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della Società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

#### **CAPO V**

##### **IL COLLEGIO DEI SINDACI**

**ART. 28** – La Società nominerà il Collegio Sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

**ART. 29** – La Società si considera parte integrante del movimento mutualista italiano ed ha come simbolo rappresentativo della mutua fratellanza tra i soci la bandiera sociale. La vecchia bandiera sarà conservata ed esposta nella sala di conservazione "oggetti del nostro tempo passato" a perenne ricordo dei fondatori della Società.



## **CAPO VI**

### **GRATUITÀ DELLE CARICHE**

**ART. 30** – Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

## **TITOLO V**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ART. 31** – Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la Società, purché per legge possa formare oggetto di compromesso dovrà essere deferita ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.  
L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 32** – L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.  
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dal Ministero delle Attività Produttive, a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**ART. 33** – Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.